

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7854</b>	19 agosto 2020	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

## **Modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) allo scopo di introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il presente messaggio dà seguito alla decisione parlamentare del 20 febbraio 2018 che accoglie la mozione del deputato Giorgio Galusero per il Gruppo PLR del 14 febbraio 2017 volta a modificare l'art. 31a della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) per "introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante per i dipendenti dello Stato".

Per le considerazioni generali sul tema del cosiddetto *whistleblowing* si rimanda, oltre che alla mozione, al messaggio governativo n. 7387 del 23 agosto 2017 e al relativo rapporto della Commissione della legislazione del 17 gennaio 2018.

A livello di Amministrazione federale la protezione del denunciante è garantita dall'articolo 22a<sup>1</sup> (obbligo di denuncia, diritti di segnalazione e protezione) e dall'articolo 34c (reintegrazione dell'impiegato) della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers). Contrariamente però a quanto sostenuto nel rapporto commissionale, la Confederazione non esplicita nel citato articolo 22a LPers la segnalazione in forma anonima, sebbene per prassi sia consentita anche questa possibilità. La segnalazione anonima era per contro contemplata nella modifica del Codice delle obbligazioni (13.094 Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) citato nel messaggio n. 7387 e nel relativo rapporto, definitivamente archiviata dal Consiglio nazionale il 5 marzo 2020. Di conseguenza, prendendo, come indicato dall'allora Commissione della legislazione e avallato dal Parlamento cantonale, esempio da quanto fatto dalla Confederazione, non si ritiene necessario precisare nel testo di legge la forma della segnalazione.

---

<sup>1</sup> Art. 22a LPers

<sup>1</sup> Gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.

<sup>3</sup> L'obbligo di denuncia non si applica agli impiegati che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

<sup>4</sup> Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate o loro segnalate nell'esercizio della loro funzione. Il CDF accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari.

<sup>5</sup> Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

Il Consiglio di Stato, conscio dell'importanza del tema, della validità delle argomentazioni espresse e della necessità di colmare una lacuna legislativa formalizzando il principio della tutela del dipendente in caso di segnalazione di irregolarità constatate nello svolgimento della propria funzione propone al Gran Consiglio, seppure con le riserve espresse nel messaggio n. 7387, la modifica della LORD nei termini del presente messaggio.

## **1. ORDINAMENTO ATTUALE**

Oggi la LORD prevede all'articolo 31a l'obbligo di denuncia: "il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico". In questo contesto la LORD impone già adesso al dipendente l'obbligo di denuncia al Governo o al Ministero pubblico di eventuali reati constatati nell'esercizio della propria funzione, ma l'articolo 31a non prevede la protezione del denunciante da eventuali penalizzazioni professionali, fatto peraltro assicurato dal buon senso e dall'etica professionale dei funzionari dirigenti e dal Governo.

La mozione del deputato Galusero e il rapporto della Commissione della legislazione vanno oltre l'obbligo di denuncia già ora disciplinato e propongono di introdurre nella LORD il diritto di segnalare eventuali irregolarità riscontrate sul posto di lavoro, garantendo nel contempo la protezione del denunciante contro eventuali conseguenze a livello professionale.

## **2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Governo propone la modifica dell'articolo 31a evidenziando in particolare che:

- in prima istanza il canale ufficiale per segnalare eventuali irregolarità constatate nello svolgimento della propria funzione è costituito dalla via di servizio gerarchica che permette già adesso di raccogliere, in modo preciso e circostanziato, le segnalazioni dei collaboratori, alle quali il funzionario dirigente dà regolarmente scarico;
- la LORD si applica non solo ai dipendenti dello Stato, impiegati e docenti, ma anche ai docenti comunali; pertanto la modifica ha una portata più ampia rispetto a quanto è stato proposto dal deputato firmatario della mozione e si estende oltre i confini dell'Amministrazione cantonale;
- la segnalazione deve avvenire in buona fede, ma vi è la possibilità che la garanzia dell'anonimato possa favorire la calunnia o la maldicenza piuttosto che la segnalazione di vere irregolarità o disfunzioni riscontrate nello svolgimento della funzione. Questo aspetto preoccupa molto il Consiglio di Stato in quanto, con la garanzia dall'anonimato, non si può escludere il manifestarsi di atteggiamenti inappropriati, che non solo potrebbero risultare non veritieri, ma potrebbero addirittura portare danno a colleghi impiegati o docenti, al servizio toccato e in generale all'Amministrazione. A questo proposito il Governo preferisce mantenere inalterato lo strumento legislativo attuale che appunto già prevede l'obbligo di denuncia (vedi capitolo precedente).
- sono coinvolte più autorità di nomina: Consiglio di Stato, Consiglio della Magistratura in vece delle autorità giudiziarie, Gran Consiglio, municipi e delegazioni consortili per i docenti comunali.

### 3. DIRITTO DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE

Ritenute le considerazioni dei capitoli precedenti, l'articolo 31a LORD viene integrato dai seguenti capoversi:

*<sup>2</sup>Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell'esercizio della sua funzione.*

*<sup>3</sup>La segnalazione deve essere indirizzata all'autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.*

*<sup>4</sup>La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.*

*<sup>5</sup>Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.*

I nuovi capoversi sono applicabili di principio a tutti i dipendenti che sottostanno alla LORD; richiamato l'articolo 2; sono pertanto compresi i dipendenti dello Stato (impiegati e docenti cantonali, dei Servizi del Gran Consiglio e dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati) come pure i docenti delle scuole comunali.

In relazione alle autorità giudiziarie, sentito il Consiglio della magistratura, la formulazione adottata si è resa necessaria in quanto:

- non è sempre chiaro se l'autorità sia da qualificare come giudiziaria oppure no;
- rispettivamente, nonostante una chiara qualifica di autorità amministrativa, si può porre la questione della funzione, del ruolo e delle responsabilità concretamente assunte dal magistrato; ovvero se l'attività in sé o le modalità con cui viene svolta la carica accessoria possa generare problemi di conciliabilità/compatibilità, di conflitto di interessi, di reputazione/immagine rispetto alla carica di magistrato e/o alla magistratura in generale.

Quali esempi di queste attività si possono citare: presidente della Commissione giuridica LASP, presidente dell'ufficio di spoglio cantonale, presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, presidente della Commissione di ricorso indipendente contro le decisioni degli organi parrocchiali, presidente della Commissione di vigilanza sanitaria, presidente della Commissione di vigilanza LEPICOSC, presidente dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Considerato il fatto che alcune delle suddette commissioni possono essere presiedute anche da ex magistrati, si precisa che evidentemente le norme oggetto di questa modifica non sono ad essi applicabili.

Inoltre, la prassi ha insegnato che non possono essere esclusi casi in cui vengano nominati magistrati per funzioni o cariche statali o parastatali.

Il secondo capoverso introduce la possibilità per il dipendente di segnalare eventuali irregolarità constatate nell'esercizio della funzione. A tal fine sarà predisposto uno sportello protetto al quale indirizzare le segnalazioni. La segnalazione deve riguardare un atto o un'azione irregolare, o presunta tale, riscontrato in ragione del proprio rapporto di lavoro e deve possibilmente essere, per questione di credibilità, circostanziata, dettagliata e basata su riscontri fattuali, non generica o suggerita o riportata da terze persone; inoltre la segnalazione di principio non è da confondersi con un reclamo. In relazione all'oggetto e alle modalità di segnalazione sarà organizzata una campagna informativa atta a illustrare il corretto comportamento da tenere da parte del segnalante.

Il terzo capoverso specifica che la segnalazione è indirizzata all'autorità di nomina o al servizio da essa designato. Allo scopo di agevolare il diritto di segnalazione, è stata allestita una procedura che si avvale dei servizi centrali o dei servizi preposti dall'autorità di nomina.

In estrema sintesi la procedura per i dipendenti dell'Amministrazione cantonale è la seguente:

- le segnalazioni possono essere trasmesse, anche in forma anonima, ad uno sportello del Cantone appositamente riservato ai funzionari sottoposti alla LORD;
- il segretariato raccoglie le segnalazioni e le trasmette ad un gruppo tecnico;
- il gruppo tecnico è composto da rappresentanti della Sezione delle risorse umane, della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, della Cancelleria dello Stato e del Controllo cantonale delle finanze. Consiglio della magistratura e municipi saranno organizzati in forma autonoma e indipendente dal gruppo tecnico;
- il gruppo tecnico esamina le segnalazioni e decide se procedere con i necessari approfondimenti oppure se abbandonare il procedimento;
- le segnalazioni saranno trattate con la massima confidenzialità;
- le segnalazioni che riguardano i funzionari della magistratura saranno inoltrate al Consiglio della magistratura per la relativa evasione mentre quelle che riguardano i docenti comunali saranno inoltrate ai rispettivi municipi di riferimento.

Il quarto capoverso assicura che il trattamento delle segnalazioni avvenga in modo confidenziale.

Infine, il quinto capoverso garantisce la protezione del denunciante che ha agito in buona fede contro eventuali ritorsioni o penalizzazioni sul piano professionale; il segnalante perde la protezione in caso di diffamazione, calunnia o maldicenza. Il Governo, dando seguito alla volontà del parlamento e malgrado lo scetticismo e le controindicazioni al riguardo della possibile calunnia o maldicenza precedentemente segnalati, intende quindi proteggere il collaboratore che denuncia, segnala irregolarità oppure depone in qualità di testimone, fermo restando che il denunciante agisca secondo il principio della buona fede. Parimenti dev'essere assicurata anche la protezione del funzionario segnalato, fino a dimostrazione che non si tratti di una falsa segnalazione o un'infondata irregolarità.

Nell'articolo 84d capoverso 2 viene inserita una norma che autorizza le autorità di nomina (o il servizio designato) a trattare i dati necessari per l'esame delle segnalazioni. Nel caso in cui vi sia il sospetto di un'irregolarità questi dati potranno essere messi a disposizione dell'autorità penale o delle commissioni incaricate di svolgere un'inchiesta disciplinare.

#### **4. OBBLIGO DI DENUNCIA**

Si coglie l'occasione dell'introduzione dei capoversi 2-5 per migliorare la formulazione del primo capoverso che concerne l'obbligo di denuncia da parte dei dipendenti dell'Amministrazione cantonale. L'obbligo di denuncia figurava nella legislazione cantonale all'articolo 181 del Codice di procedura penale ticinese, il quale stabiliva che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato doveva segnalare i reati perseguibili d'ufficio. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura penale federale (CPP) che ha sostituito quello cantonale. L'articolo 301 capoverso 1 CPP disciplina l'obbligo di denuncia dei funzionari e dei membri della autorità penali. L'articolo 302 capoverso 2 CPP consente alla Confederazione e ai cantoni di disciplinare nella legislazione cantonale l'obbligo di denuncia

per i membri delle altre autorità. Il Gran Consiglio ha confermato l'obbligo generalizzato di denuncia introducendo una disposizione specifica nella legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (articolo 27a), nella legge organica comunale del 10 marzo 1987 (articolo 104a), nella legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (articolo 55), nella legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 (articolo 4quater) e nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (articolo 31a). Riguardo al personale medico, spetta ai Cantoni sulla base dell'articolo 253 capoverso 4 CPP determinare quali membri del personale medico soggiacciono all'obbligo di denuncia: il Cantone ha disciplinato il tema nell'articolo 68 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Secondo il Consiglio di Stato l'obbligo di denuncia deve essere mantenuto, riformulandone il testo per chiarirlo meglio. Nella pratica la denuncia al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni viene generalmente presentata dal Consiglio di Stato o da un'unità amministrativa. Il dipendente dello Stato non inoltra direttamente al Ministero pubblico la denuncia ma effettua una segnalazione ai suoi superiori secondo la via gerarchica di servizio. La norma vigente non indica (perlomeno in modo esplicito) questa possibilità: il tenore letterale della legge dà infatti al dipendente la possibilità di inoltrare la segnalazione al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico. Con la modificazione proposta si vuole togliere ogni dubbio sul fatto che il dipendente che ha segnalato il reato al suo superiore ha adempiuto in modo corretto i propri doveri di servizio e l'obbligo sancito dall'articolo 31a LORD. Spetterà al suo superiore inoltrare la denuncia al Ministero pubblico (o alla Magistratura dei minorenni) oppure trasmetterla al Consiglio di Stato.

La nuova formulazione si ispira all'articolo 22a capoversi 1 e 2 della legge sul personale federale del 24 marzo 2000. La norma proposta contiene una riserva esplicita agli obblighi di denuncia o segnalazione previsti in altre disposizioni (per esempio, articolo 69 del regolamento concernente l'esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica del 31 ottobre 1958). L'obbligo di denuncia non si applica a coloro che, secondo il diritto federale, non sono tenuti a deporre perché imputati (art. 113 cpv. 1 CPP), per legami personali (art. 168 CPP) o per protezione di sé stessi o di persone vicine (art. 169 CPP). Poiché il diritto federale prevale sul diritto cantonale, l'inserimento di un riferimento esplicito a queste disposizioni è superfluo.

Poiché, come indicato sopra, l'obbligo di denuncia figura anche in altre norme, proponiamo anche il loro aggiornamento in modo da uniformarne la formulazione.

	<b>Testo vigente</b>	<b>Proposta</b>
<b>Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995</b> (articolo 31a)	<b>Art. 31a</b> <b>I. Obbligo di denuncia</b> Il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, quest'ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.	<b>Art. 31a cpv. 1 LORD</b> <sup>1</sup> Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o al Consiglio di Stato, l'obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. <i>cpv. 2-5</i> [...]

<p><b>Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006</b> (articolo 27a)</p>	<p><b>Art. 27a</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  Ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.</p>	<p><b>Art. 27a</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  <sup>1</sup>Il magistrato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.  <sup>2</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.</p>
<p><b>Legge organica comunale del 10 marzo 1987</b> (articolo 104a)</p>	<p><b>Art. 104a</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al municipio o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il municipio, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.</p>	<p><b>Art. 104a</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  <sup>1</sup>Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.  <sup>2</sup>Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l'obbligo di denuncia incombe ad essi.  <sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.</p>
<p><b>Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015</b> (articolo 55)</p>	<p><b>Art. 55</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  Il deputato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto all'Ufficio presidenziale o al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi l'Ufficio presidenziale, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.</p>	<p><b>Art. 55</b>  <b>Obbligo di denuncia</b>  <sup>1</sup>Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all'Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.  <sup>2</sup>Nel caso di segnalazione all'Ufficio presidenziale, l'obbligo di denuncia incombe ad esso.  <sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.</p>
<p><b>Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928</b> (articolo 4quater)</p>	<p><b>Art. 4quater</b>  Il membro del Consiglio di Stato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.</p>	<p><b>Art. 4quater</b>  <sup>1</sup>Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.  <sup>2</sup>Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l'obbligo di denuncia incombe ad esso.  <sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.</p>

## **5. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

Il progetto comporta conseguenze di natura finanziaria nell'ordine di 80'000 franchi inerenti all'acquisto e all'installazione di un software dedicato alle segnalazioni in forma anonima che andranno a carico del CRB 951, conto 3158.0005.

## **6. RELAZIONI CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO**

L'elaborazione di questo progetto non è contenuta nel programma di legislatura.

## **7. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI**

Tenuto conto che la LORD si applica anche ai docenti comunali, il progetto è stato presentato nell'ambito della piattaforma Cantone - Comuni, e malgrado alcune riserve, potrebbe essere esteso a tutti i dipendenti comunali, per parità di trattamento, previa modifica del regolamento comunale specifico. Non ci sono conseguenze finanziarie dirette per enti locali e altre istituzioni.

## **8. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO FEDERALE E CON IL DIRITTO CANTONALE**

Il progetto è compatibile con le leggi cantonali, federali e comunali.

## **9. MOZIONE DEL 10 DICEMBRE 2018 PRESENTATA DAI DEPUTATI PEDUZZI, BERETTA PICCOLI E PASSALIA (RIPRESA DA M. AGUSTONI)**

La mozione del 10 dicembre 2018 "Chi non ha il coraggio di firmare le proprie missive non deve far perdere tempo e creare disagi a chi lavora nei nostri uffici statali! Nel contempo: chi vuole giustizia deve poterla chiedere in maniera protetta!", presentata dai deputati Peduzzi, Beretta Piccoli e Passalia, prendendo spunto da un caso di segnalazione anonima al Servizio del medico cantonale che ha toccato il primo firmatario dell'atto parlamentare in questione, si chiede di mettere "fine a un agire pericoloso e infamante per il nostro apparato statale", chiedendo:

- che le lettere (o altra forma di comunicazione) anonime non vengano più prese in considerazione da nessun ufficio statale e che vengano distrutte al momento di essere riconosciute tali;
- che se il nostro Consiglio di Stato riterrà che la popolazione ticinese o anche solo una parte di essa non possa attualmente porre domande al Governo o ai suoi collaboratori, o richiedere informazioni, o cercare giustizia, allora vengano aperti uffici dove vi sia la possibilità di esprimersi in modo anonimo, ma di persona.

In merito a quest'ultimo punto viene citato l'esempio della legislazione sull'aiuto alle vittime (dove chi non è ancor certo di essere in grado di sporgere denuncia verso un abusante, può chiedere sostegno ai collaboratori dell'ufficio, che manterranno il riserbo fino a quando il denunciante si sentirà in grado di continuare).

Il Consiglio di Stato non può che rilevare come il principio della mozione in oggetto, seppur riferito prevalentemente a privati cittadini piuttosto che ai dipendenti statali, contrasti con la decisione del Gran Consiglio del 20 febbraio 2018. Per quanto attiene nello specifico alle

segnalazioni anonime fatte da privati cittadini ai servizi dell'Amministrazione cantonale, va rilevato come spetti innanzi tutto al buonsenso, alle competenze e all'esperienza di questi ultimi valutare se le stesse siano meritevoli di verifiche o vadano subito archiviate.

## **10. CONCLUSIONI**

Per le ragioni illustrate, lo scrivente Consiglio di Stato raccomanda l'adozione del progetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD);  
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7854 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è così modificata:

**I. Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione**      **Art. 31a cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovi)**

<sup>2</sup>Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell'esercizio della sua funzione.

<sup>3</sup>La segnalazione deve essere indirizzata all'autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.

<sup>4</sup>La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.

<sup>5</sup>Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha depresso in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

**Art. 84d cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Le autorità o il servizio di cui all'art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l'esame della segnalazione.

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**di modifica dell'obbligo di denuncia da parte dei dipendenti dell'amministrazione cantonale; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7854 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è così modificata:

### **Art. 31a cpv. 1**

<sup>1</sup>Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o al Consiglio di Stato, l'obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

**II**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è così modificata:

### **Obbligo di denuncia     Art. 27a**

<sup>1</sup>Il magistrato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.

<sup>2</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

**III**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è così modificata:

### **Obbligo di denuncia     Art. 104a**

<sup>1</sup>Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

<sup>2</sup>Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l'obbligo di denuncia incombe ad essi.

<sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

#### **IV**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è così modificata:

**Obbligo di denuncia     Art. 55**

<sup>1</sup>Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all'Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.

<sup>2</sup>Nel caso di segnalazione all'Ufficio presidenziale, l'obbligo di denuncia incombe ad esso.

<sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

#### **V**

La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è così modificata:

**Art. 4quater**

<sup>1</sup>Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione.

<sup>2</sup>Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l'obbligo di denuncia incombe ad esso.

<sup>3</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

#### **VI**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.